

REGIONE CAMPANIA

U.O.D. _____ DI _____

PIANO DI COLTURA PER TARTUFO COLTIVATO SU SUPERFICI AGRICOLE/NON AGRICOLE

Eseguito da _____ rappresentata da _____ nat _____
a _____ il _____ su terreni di esclusiva proprietà/ possesso, siti
nel comune di _____ (_____) località _____, mediante
piantagione di 16 _____

PREMESSO CHE:

- con domanda n° acquisita al prot. _____ del _____ con l'allegato progetto esecutivo la Ditta sopra indicata ha chiesto ed ottenuto i benefici previsti dal PSR 2014/2020 della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE A/B (Reg. UE n. 1305/2013 art. 22), per la costituzione di una **tartufo coltivato**, su un terreno ubicato nel comune di _____ (_____), della superficie di Ha _____ contraddistinto in catasto terreni al/ai foglio/i n° _____, particella/e n° _____ come indicato nel progetto esecutivo degli interventi con annesso computo metrico;
 - con decreto n° _____ del _____ la Ditta sopra indicata è stata autorizzata, dal Dirigente di codesta U.O.D., alla esecuzione dei lavori di impianto dell'imboschimento, conformemente al progetto presentato (ed eventualmente rettificato in sede di istruttoria) ed alle prescrizioni tecniche rassegnate con l'autorizzazione stessa;
 - in data _____ è stato effettuato l'accertamento finale di avvenuta regolare esecuzione dei lavori autorizzati ed è stato accertato ed ammesso un impianto della superficie complessiva di Ha _____ così distinto:
 - 1) comune di _____ (_____) foglio _____ particella/e _____ Ha _____
 - 2) comune di _____ (_____) foglio _____ particella/e _____ Ha _____
 - 3) comune di _____ (_____) foglio _____ particella/e _____ Ha _____
- e liquidata a favore della Ditta la somma di euro _____.

PREMESSO QUANTO INNANZI

il sottoscritto _____, in conformità a quanto prescritto dal P.S.R. 2014/2020 della CAMPANIA Sottomisura 8.1 AZIONE A/B e su mandato del sopracitato beneficiario, ha provveduto alla compilazione del seguente piano di coltura di tartufo coltivato, che il beneficiario stesso è tenuto ad osservare in ogni sua parte.

La tartufo è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche del bando e di quelle previste dall'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 24 luglio 2007 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni", ed il suo riconoscimento è disciplinato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2006 n. 13.

Per quanto non espressamente riportato nel presente piano di coltura si rimanda alla Legge Regionale 20 giugno 2006 n. 13 e successivo Regolamento Regionale n. 3 del 24 luglio 2007.

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Art.1 l'impianto è costituito dalla/e seguente/i specie simbionte/i _____
_____ mentre la/e specie di tartufo utilizzata/e per la micorrizzazione
sono le seguenti: _____;

Art.2 la costituzione della nuova tartufo (tartufo coltivato) è garantita a mezzo della certificazione rilasciata dalla ditta vivaistica fornitrice: _____ che attesta in particolare l'idonea ed avvenuta micorrizzazione, la specie della pianta simbionte e la specie di tartufo utilizzata;

Art.3 Nel terreno ove è stato realizzato il nuovo impianto non potranno effettuarsi altre colture (consociazioni);

Art.4 Se per avversità atmosferiche, per fitopatie, per attacchi parassitari, incendi, etc. venissero a formarsi vuoti di una certa entità (oltre il 10%) il beneficiario resta obbligato al reimpianto delle piante morte e/o deperite al fine di assicurare la necessaria uniformità e regolare densità di piante sull'intera superficie impiantata.

Le piante per i risarcimenti possono appartenere alla stessa specie di quelle messe a dimora oppure ad altra specie consociabile che possiede più spiccate capacità produttive, previa comunicazione alla U.O.D. competente per territorio.
Resta salva la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore e

l'autorizzazione taglio anticipata e contestuale recesso dagli impegni senza restituzione delle somme ricevute. Tale richiesta va inoltrata entro 15 gg dall'evento alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio.

Art.5 Il beneficiario è tenuto alla buona conservazione dell'impianto eseguendo i seguenti lavori:

a) Cure colturali per l'ottimale crescita e formazione dell'impianto, e soggette a controllo nei dodici anni durante i quali si ha diritto al premio per la manutenzione e al premio per la perdita di reddito riconosciuti:

sostituzione di fallanze, potatura di formazione e di allevamento, irrigazioni di soccorso, concimazioni localizzate, controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria se necessaria;

Nei predetti 12 anni dovrà essere garantita la manutenzione delle fasce parafuoco, delle chiudende di protezione e della viabilità di servizio esistente nell'ambito dell'arboreto, nonché le eventuali opere accessorie previste nel progetto e finanziate.

b) Diradamenti

dopo l'accertamento finale, potranno essere effettuati i diradamenti ordinari asportando i soggetti sottoposti o malformati lasciando quelli dominanti a leggero contatto di chioma ed operando la necessaria spalcatura per un terzo dell'altezza del fusto.

Art.6 Il nuovo impianto sarà governato secondo le tecniche più idonee alle specie utilizzate ed è fatto obbligo al beneficiario di non effettuare, sui terreni imboschiti, trasformazioni colturali o di destinazione d'uso.

Art.7 Il beneficiario è tenuto a far accedere ed accompagnare, o far accompagnare da un suo delegato, il personale incaricato dei controlli; egli indicherà, sotto la propria responsabilità, le particelle descritte nel progetto di imboschimento, nonché fornirà tutta la documentazione contabile-amministrativa e le informazioni giudicate necessarie dal personale su indicato.

Art.8 L'accesso ai terreni imboschiti dovrà essere sempre possibile ed agevole per il personale forestale preposto alla sorveglianza ed al servizio antincendio.

Art.9 Per assicurare un'efficiente funzione contro il propagarsi degli incendi il beneficiario è obbligato a tenere libera dalla vegetazione infestante la fascia parafuoco allestita.

Art.10 Decadenza parziale o totale. Nel caso di riconoscimento di inadempimenti per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso di quanto ricevuto negli anni precedenti e gli eventuali pagamenti futuri avverranno in relazione alla superficie residua oggetto d'impegno. Le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali sono riconosciute nei seguenti casi: decesso del beneficiario, incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, calamità naturale, fitopatie, esproprio ed altre cause eccezionali non dipendenti dalla volontà o da negligenza del beneficiario. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati alla competente U.O.D. S.T.P. per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Art.11 Successione eredi. Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, per la quale è prevista la decadenza da ogni impegno senza la restituzione delle somme percepite, l'erede può fare richiesta di subentro e beneficiare dei premi ancora spettanti. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come erede provveda alla costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale. Inoltre, l'erede dovrà presentare alla competente U.O.D. S.T.P. tutta la documentazione idonea per il subentro. In tal caso gli obblighi del de cuius, contenuti nel decreto di autorizzazione e nel presente piano di coltura e conservazione, sono trasmessi al subentrante mediante la sottoscrizione di un nuovo piano di coltura.